



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.0.0.-11

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Agosto il sottoscritto Magnani Nadia in qualita' di dirigente di Direzione Stazione Unica Appaltante E Servizi Generali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARMAMENTO DELLA FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO GENOVA CASELLA TRATTE BUSALLETTA - C.I.G. 7183458910, PER CONTO DELL'AZIENDA MOBILITA' e TRASPORTI S.p.A. (A.M.T. S.P.A.)

Adottata il 24/08/2017
Esecutiva dal 24/08/2017

24/08/2017	MAGNANI NADIA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.0.0.-11

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ARMAMENTO DELLA FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO GENOVA CASELLA TRATTE BUSALLETTA - C.I.G. 7183458910, PER CONTO DELL’AZIENDA MOBILITA’ e TRASPORTI S.p.A. (A.M.T. S.P.A.)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso

- come da convenzione a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397 in data 18 settembre 2012, prorogata da ultimo in data 23 dicembre 2015 tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti è stata istituita la STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE per lo svolgimento dei procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici, servizi e forniture di interesse dei soggetti sottoscrittori della predetta convenzione;
- che a detta convenzione ha aderito anche la Società AZIENDA Mobilità e Trasporti S.p.A. (A.M.T. S.P.A.)
- che la Società A.M.T. S.P.A. ha manifestato la necessità di espletare procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta - CIG 7183458910, per l’importo complessivo di Euro 553.177,60, di cui Euro 11.818,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- che il R.U.P. ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante la volontà di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), motivando la scelta con necessità di intervenire urgentemente su alcune parti dell’armamento ferroviario della linea Ferrovia Genova Casella a causa dello stato generale di manutenzione della Ferrovia Genova Casella, e contestualmente di procedere all’esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale in base all’art. 97 comma 8 del codice, determinate ai sensi del comma 2 del predetto art. 97 tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo ivi previsti;
- che il R.U.P. ha dichiarato che il progetto riguarda opera unitaria non suddivisibile, pertanto l’appalto sarà a unico lotto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che si ritiene di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art.95, comma 12 del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l'aggiudicazione dell'appalto;

- che si prende atto dell'onere posto a carico della predetta Società A.M.T. S.P.A., di stipulare direttamente con l'impresa aggiudicataria il relativo contratto, con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, e con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, delle relative obbligazioni, del pagamento del corrispettivo contrattuale di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in merito al contratto stesso possa insorgere.

Rilevato:

- che la Società A.M.T. S.P.A., con nota del 22 agosto 2017, pervenuta alla S.U.A.C. in data 23 agosto 2017, ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante Comunale il contenuto della documentazione facente parte del progetto esecutivo, fornendo nel contempo il mandato e la documentazione propedeutica all'indizione della gara, debitamente approvata, ed elaborata direttamente dalla società con specifico riferimento al capitolato speciale ed agli elaborati progettuali, consistente in:

- 01_relazione tecnico illustrativa_lavori fgc_busalletta;
- 02_disciplinare di gara_lavori fgc_busalletta;
- 03_capitolato speciale appalto_lavori fgc_busalletta;
- 04_schema di contratto_lavori fgc_busalletta;
- 05_armamento busalletta - capitolato tecnico;
- 06_armamento busalletta - relazione generale;
- 07a_armamento busalletta - tav.1;
- 07b_armamento busalletta tav.2
- 07c_armamento busalletta tav.3
- 07d_armamento busalletta tav.4;
- 08_armamento busalletta - computo metrico;
- 09_armamento busalletta - computo manodopera;
- 10_armamento busalletta - elenco prezzi;
- 11_piano di sicurezza armamento busalletta;
- 12_armamento busalletta - cronoprogramma;

Visto il predetto mandato con cui A.M.T. S.P.A. chiede alla Stazione Unica Appaltante di avviare la gara;

Preso atto:

- che ai sensi del comma 14 art. 31 Dlgs. 50/2016 le Centrali di Committenza designano un Rup per le attività di propria competenza relative alle fasi dei processi di acquisizione gestiti direttamente;
-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che la Scrivente, Direttore della Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, ha le competenze tecnico professionali adeguate per svolgere tale incarico e ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, per conto della Società la Società AZIENDA Mobilità e Trasporti S.p.A. (A.M.T. S.P.A.) con sede in Genova, Via Montaldo n.2, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03783930104, procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del codice, per l'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di espletare procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta C.I.G. 7183458910, per l'importo complessivo di Euro 553.177,60, di cui Euro 11.818,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- 2) di stabilire che l'aggiudicazione avvenga con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett.a) del codice, con esclusione automatica, se possibile, delle offerte presuntivamente anomale in base all'art. 97 comma 8 del codice, determinate ai sensi del comma 2 del predetto art. 97 tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo ivi previsti;
- 3) al fine di procedere all'indizione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, di prendere atto e di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti propedeutici, (già approvati da A.M.T. S.P.A.) e consistenti in:
 - 01_relazione tecnico illustrativa_lavori fgc_busalletta;
 - 02_disciplinare di gara_lavori fgc_busalletta;
 - 03_capitolato speciale appalto_lavori fgc_busalletta;
 - 04_schema di contratto_lavori fgc_busalletta;
 - 05_armamento busalletta - capitolato tecnico;
 - 06_armamento busalletta - relazione generale;
 - 07a_armamento busalletta - tav.1;
 - 07b_armamento busalletta tav.2
 - 07c_armamento busalletta tav.3
 - 07d_armamento busalletta tav.4;
 - 08_armamento busalletta - computo metrico;
 - 09_armamento busalletta - computo manodopera;
 - 10_armamento busalletta - elenco prezzi;
 - 11_piano di sicurezza armamento busalletta;
 - 12_armamento busalletta - cronoprogramma;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

tutti Depositati presso la Stazione Unica Appaltante su supporto informatico, e che con riferimento a Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'appalto, Relazione tecnico illustrativa del RUP, Relazione Generale, Schema di contratto, Computo Metrico, Elenco prezzi e Cronoprogramma lavori vengono qui inseriti per far parte integrante del presente provvedimento;

- 4) di prendere atto dell'onere posto a carico della predetta Società A.M.T. S.P.A., di stipulare direttamente con l'impresa aggiudicataria il contratto, con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, e con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, delle relative obbligazioni, del pagamento del corrispettivo contrattuale di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in merito al contratto stesso possa insorgere;
- 5) di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l'aggiudicazione dell'appalto;
- 6) di prendere atto che, la società A.M.T. S.P.A. con nota del 22 agosto 2017, pervenuta alla S.U.A.C. in data 23 agosto 2017, ha dato mandato alla S.U.A.C. di espletare la procedura di gara di cui al presente provvedimento;
- 7) di stabilire che la Dott.ssa Nadia Magnani, Direttore della Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, svolga le funzioni di Rup per le attività di competenza della Stazione Unica Appaltante inerenti la procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 9) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del codice e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Dirigente
Dott. ssa Nadia Magnani

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (EX ART. 279 DPR 207/2010)**Lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta.**

Gli eventi recenti unitamente allo stato generale della Ferrovia Genova Casella che periodicamente necessita di interventi di manutenzione all'armamento anche in considerazione della conformità territoriale e geografica della tratta di servizio, hanno determinato la necessità di intervenire urgentemente su alcune parti dell'armamento ferroviario della linea Ferrovia Genova Casella, attualmente gestita da AMT S.p.A.

Allo scopo di ripristinare le condizioni di esercizio in sicurezza del servizio di trasporto, ottenuti recentemente i finanziamenti regionali necessari per i relativi interventi di manutenzione straordinaria (Regione Liguria lettera nr.PG/2017/219086 del 20-06-2017), si sono approntati tutti i documenti progettuali e di gara per l'affidamento dei lavori.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **Euro 553.177,60=** di cui Euro 11.818,76= per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA. Ai fini dell'applicazione del ribasso percentuale offerto dovranno pertanto essere scorporati tali oneri della sicurezza, per cui il ribasso offerto inciderà sull'importo di Euro 541.358,84=.

I costi stimati della manodopera, ai sensi del comma 16 dell'art 23 del codice dei contratti pubblici, ammontano a Euro 123.708,43= e sono compresi nell'importo complessivo di cui ante.

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Categoria	importo	incidenza	Qualificazione obbligatoria	S.I.O.S.	AVVALIMENTO
OS29	553.177,60	100,00%	(si) PREVALENTE.	NO	AMMESSO

Come sopra esposto, l'appalto è interamente finanziato da Regione Liguria.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee), e dell'articolo 59, comma 5-bis del codice dei contratti pubblici, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, pertanto il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura

Si ritiene che la procedura più idonea per l'affidamento sia quella aperta, con aggiudicazione unica secondo il criterio del prezzo più basso.

Si riporta in dettaglio il quadro economico dell'appalto:

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 11.818,76
IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 541.358,84
IVA massima applicabile	22%
SPESE PUBBLICITA' GARA (ipotizzate)	€ 6.000,00
CONTRIBUTO AMT AD ANAC	€ 375,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA esclusa	€ 559.552,60

Genova, 22 agosto 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giampiero Fabbri
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE



**DISCIPLINARE DI GARA AFFERENTE L'APPALTO PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARMAMENTO DELLA FERROVIA A
SCARTAMENTO RIDOTTO GENOVA-CASELLA - TRATTE BUSALLETTA
CIG 7183458910**

• **OGGETTO DELL'APPALTO e IMPORTO a BASE di GARA**

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta, da affidarsi mediante procedura aperta come definita all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, così come emendato dal D.Lgs. n. 56/2017 - Codice dei contratti pubblici, emanato in recepimento delle Direttive Europee 2014, di seguito per brevità detto "Codice".

Codice Gara 6829642
CIG: 7183458910
CPV: 50220000-3

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato nell'ambito del Comune di Sant'Olcese.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a Euro 553.177,60= di cui Euro 11.818,76= per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.

Ai fini dell'applicazione del ribasso percentuale offerto saranno scorporati tali oneri della sicurezza per cui il ribasso offerto inciderà sull'importo di Euro 541.358,84=

Costi stimati della manodopera ai sensi del comma 16 dell'art 23 del Codice ammontano a Euro 123.708,43= e sono compresi nell'importo complessivo di cui ante.

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Categoria	importo	incidenza	Qualificazione obbligatoria	S.I.O.S.	AVVALIMENTO
OS29	553.177,60	100,00%	(si) PREVALENTE.	NO	AMMESSO

• **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall'art. 45 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice meglio dettagliati nell'apposito FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.

Indipendentemente dall'importo a base di gara, in caso di ricorso al subappalto per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, le dichiarazioni di cui al predetto FACSIMILE per le parti riguardanti le lettere A.1), A.2), A.3), B), C), F), G), H) nonché punti 4), 5), 6), 7) e da 10) a 18 dovranno essere rese anche da ogni subappaltatore costituente la terna.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del codice **l'affidatario del subappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara.**

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ex ART. 48 DEL CODICE.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del Codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC-SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché le quote di partecipazione al raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del Codice e dall'art. 92 del D.P.R. n.207/2010 (di seguito Regolamento), con la precisazione che comunque ai sensi dell'art. 83 comma 8 del codice l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il Raggruppamento/Consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande/consorziate.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.

Trova altresì applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice e art. 94 del Regolamento.

In particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

Si rammenta che i soggetti individuati dal comma 3 dell'art. 80 del Codice che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice.

• **REQUISITI DI AMMISSIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui al Modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 allegato e parte integrante del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre il modulo stesso, debitamente compilato e sottoscritto inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nei medesimi.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini dell'ammissione alla gara, ogni operatore economico dovrà essere in possesso di:

- **ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE**, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di verifica triennale, avviata nei termini di cui all'art. 77 del Regolamento e, non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'APPALTO:

Il concorrente dovrà essere qualificato mediante possesso della categoria e classifica infra indicata, nel rispetto dell'art. 105 comma 2 del Codice, che prescrive tra l'altro quale limite massimo dell'eventuale subappalto, **la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.**

Il superamento di tale limite in sede di offerta, in assenza di qualificazione idonea a coprire per intero l'importo delle categorie richieste secondo le regole del presente disciplinare, comporta l'esclusione.

Si rammenta inoltre che ai sensi del predetto art. 105 suddetto comma 4 lett. a) **l'affidatario del subappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara.**

Categoria prevalente:

OS29

importo: Euro 553.177,60 pari al 100% classe III (terza)

eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamento).

E' possibile al concorrente che partecipa singolarmente soddisfare il presente requisito di qualifica-zione nella categoria OS29 per detto importo anche con il possesso della classe II (seconda) usufruendo dell'incremento del quinto di cui all'art.61 del D.P.R. 207/2010.

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la prestazione della **GARANZIA PROVVISORIA** ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara.

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

- fideiussione rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE - Comune di Genova, Via Garibaldi 9 - 16124 GENOVA

Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara. Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai R.T.I. o consorzi ordinari tra tali imprese.

Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.
- L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o

comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

• **SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO IN PRESENZA DI FUNZIONARIO TECNICO**

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso l'area ed i locali interessati dall'appalto, con accompagnamento di personale di AMT Genova .

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara

Per l'organizzazione del sopralluogo è necessario contattare anticipatamente:

Ing. Diego Ricci - A.M.T. Genova S.p.A.

mail: diego.ricci@amt.genova.it

Tel. 010 83732 221 - cell. 334 119 2875

In particolare, la richiesta che dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica:

diego.ricci@amt.genova.it

e dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione nonché il numero dei partecipanti al sopralluogo (preferibilmente un solo soggetto per impresa richiedente) indicando per ogni partecipante nome e cognome e il titolo (es. Legale rappresentante, Direttore tecnico, procuratore, dipendente).

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dalla stazione appaltante con un minimo di 3 giorni in anticipo e secondo le modalità operative che verranno di seguito indicate.

Il sopralluogo andrà prenotato al suddetto contatto, entro e NON oltre 15 giorni solari prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un **rappresentante legale** o da un **direttore tecnico** del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché **dipendente** dell'operatore economico concorrente o da un soggetto diverso purché munito di **procura notarile**.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti d'anzì indicati ~~incaricato~~ per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Identificazione delle persone che si recano per effettuare la visita dei luoghi:

- il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d'identità e copia attestazione SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
- il direttore tecnico dell'impresa è riconosciuto a mezzo carta d'identità e copia attestazione SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo
- il procuratore speciale a mezzo carta d'identità e in forza di procura a mezzo atto notarile da consegnare in copia in sede di sopralluogo
- il dipendente dell'impresa concorrente a mezzo carta d'identità e autocertificazione che attesti la sua qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, o documentazione equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo (a titolo esemplificativo estratto Unilav)

Dell'avvenuta presa visione verrà rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi identificativi del concorrente.

Tutta la documentazione idonea al riconoscimento della figura professionale che effettua il sopralluogo deve essere consegnata al tecnico che rilascia copia dell'attestato di visita dei luoghi e ne verbalizzerà l'esatta presenza (ed eventualmente, in copia semplice, inserita nella documentazione amministrativa all'interno della Busta 1: documentazione amministrativa)

• **MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.**

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice, secondo il criterio del **minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, **determinato mediante l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d), e), sorteggiato in sede di gara**, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento.

Ai sensi del predetto art. 95 comma 10, si rammenta inoltre, che il concorrente deve indicare nell'offerta economica, pena l'inammissibilità della stessa, sia i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d, che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del Codice, non si procederà all'esclusione automatica e verrà effettuata la verifica di anomalia della migliore offerta fino alla concorrenza della soglia determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice la Stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare la congruità di un'offerta che appaia anormalmente bassa, sulla base di elementi specifici. In tali casi non si potrà procedere all'esclusione dell'offerente senza una previa convocazione dello stesso a conclusione del contraddittorio.

PROCEDURA DI GARA.

Il Responsabile del sub procedimento di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Non sono inoltre sanabili, e comportano l'esclusione, le irregolarità afferenti l'offerta.

Ai sensi della lettera e) comma 2 dell'art. 97 del Codice, il Responsabile del sub procedimento di gara all'atto dell'insediamento e in seduta pubblica, sorteggia un coefficiente tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 .

Sempre in seduta pubblica e comunque prima dell'apertura delle offerte economiche, si procederà al sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2) dell'art. 97 del Codice.

• **MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

L'offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato nel bando di gara, pena l'esclusione dalla gara.

Ad avvenuta scadenza del sopraddeffo termine non sar  riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovr  produrre copia della procura (generale o speciale)

Nessun rimborso   dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'OFFERTA ECONOMICA composta dal modulo offerta dovr  essere redatta in carta resa legale, e dovr  essere sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'impres  e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri.

L'offerta ECONOMICA dovr  essere formulata compilando il modulo offerta allegato al presente.

In caso di discordanza tra valore espresso in cifre ed espresso in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

L'offerta, dovr  avere la validit  di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

- che presentino un prezzo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta pari o superiore al valore posto a base di gara;
- contenenti riserve o condizioni.

Ai sensi del predetto art. 95 comma 10 del Codice, si rammenta inoltre, che il concorrente deve indicare nell'offerta economica, pena l'inammissibilit  della stessa, sia i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d, che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Presentazione

L'operatore economico concorrente dovr  presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .

In una **prima busta** debitamente chiusa dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti:

- il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1;
- la garanzia provvisoria;
- se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva;
- l'attestazione comprovante il pagamento del contributo all'Autorit ;
- gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio o di Avvalimento
- eventuale copia della procura (generale o speciale)
- eventuale FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS

Saranno inoltre inseriti in tale **prima busta**:

- Dichiarazione di possesso di attestazione SOA in corso di validit  **o copia della stessa**;
- Eventuali FAC SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1 bis

- copia del verbale di avvenuto sopralluogo
- dichiarazione di subappalto

Su detta **prima busta**, dovrà essere apposta la frase: "**Busta n. 1: Documentazione Amministrativa**".

Ai fini della compilazione del FAC-SIMILE DICHIARAZIONI 1 si precisa che dovranno essere rese, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice:

- le dichiarazioni di cui alle lettere A.1) – A.2) – A.3) quest'ultima solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- le dichiarazioni di cui alle lettere B) – D) in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice.

Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta - equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, oltre che in proprio (per sé), anche per tutti i soggetti, che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. A tal fine si precisa che il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita residenza, Codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti e in particolare:

- del titolare , se si tratta di impresa individuale,
- del/i socio/i , in caso di società in nome collettivo,
- del/i socio/i accomandatario/i se trattasi di società in accomandita semplice,
- di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio,
- del/i direttore/i tecnico/i o preposto/i

Al fine di consentire la corretta applicazione della citata norma, vedasi anche il comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26.10.2016.

Rimane comunque in facoltà del concorrente far rendere le predette dichiarazioni direttamente dagli interessati secondo il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS allegato al presente Disciplinare.

Si sottolinea, inoltre, che il motivo di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione contenuta nel punto A.1) del predetto modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1**, devono essere riferiti anche a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante anche per i soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

BUSTA n. 2: OFFERTA ECONOMICA

In tale **seconda busta** debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura "Busta n. 2: offerta economica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica.

L'offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo il modulo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, dovrà essere incondizionata e dovrà essere debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I.

o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e siglate sui lembi da chiudere dal concorrente. Dovranno inoltre riportare l'indicazione dell'oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un **PLICO di spedizione**, anch'esso **a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura**, sul quale dovranno essere esposti: **l'OGGETTO della presente procedura di gara, il giorno e l'ora relativi alla gara**, avendo cura di indicare la **Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i indirizzo di posta certificata.**

Il **PLICO**, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano **entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova.**

• **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

Si rende inoltre noto che all'interno dell'appalto sono previste c.d. attività sensibili ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 52 della predetta Legge n. 190/2012, l'Impresa che procederà all'esecuzione delle predette attività dovrà, al fine di addivenire all'aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del contratto oppure del relativo svolgimento, dimostrare di essere inserita presso la WHITE LIST della Prefettura competente, lo stesso dicasi nel caso in cui le predette attività vengano svolte da un subappaltatore.

IN CASO di AFFIDAMENTO in SUBAPPALTO di ATTIVITA' SENSIBILI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 53 DELLA Legge n. 190/2012, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, l'impresa partecipante dovrà indicare la terna di subappaltatori specificando per ciascuno la relativa WHITE LIST e la Prefettura competente cui siano iscritte tali imprese.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dal Committente.

• **ALTRE INFORMAZIONI**

La S.U.A.C. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che in tal caso i concorrenti stessi ammessi all'apertura dell'offerta economica possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento.

La S.U.A.C. si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessario.

Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra la S.U.A.C. e i concorrenti avverranno nel rispetto dell'art. 76 del codice.

- **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

- **CHIARIMENTI**

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante del Comune mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo garecontratticomge@postecert.it

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicati periodicamente sul sito internet dell'Ente nella sezione bandi e, nella fattispecie nella pagina relativa al presente bando, fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Nella medesima pagina internet verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente al sito, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

- **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante

del Comune di GENOVA

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/____ nella sua qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ Sede operativa in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-mail _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura di gara in qualità di (*barrare l'ipotesi che interessa*):

- Impresa singola [art. 45 comma 2 lettera a) del Codice];**
- Componente di costituendo raggruppamento d'impreses o costituendo Consorzio ordinario d'impreses [art. 48 comma 8 del Codice];**
- Raggruppamento d'impreses o Consorzio ordinario, costituito [art. 45 comma 2 lettere d) – e) del Codice];**
- Consorzio stabile [art. 45 comma 2 lettera c) del Codice];**
- Consorzio di produzione e lavoro o tra impreses artigiane [art. 45 comma 2 lettera b) del Codice];**
- Aggregazione d'impreses aderente a contratto di rete [art. 45 comma 2 lettera f) del Codice];**
- Aderente a contratto di Gruppo Europeo [art. 45 comma 2 lettera g) del Codice];**
- Consorzata esecutrice per conto di Consorzi di cui all'art. 45 c. 1 lett. b) e c) del Codice**
- Subappaltatore di cui alla terna indicata dal Concorrente (art. 105 comma 6 del Codice per attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.)**

E conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....*

e avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: (esplicitare la fattispecie) abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, e abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....**

* (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)

** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

B-bis) ai sensi dell'art. 2359 del codice civile l'impresa si trova in una situazione di controllo con (compilare solo qualora sussista una situazione di controllo con altra impresa);

B-ter) ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice l'impresa ha presentato offerta in modo autonomo, senza che la stessa possa essere riconducibile o imputabile a un unico centro decisionale;

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del codice

dichiara:

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che NON partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra forma al presente procedimento _____

- che le Società/Imprese Consorziare sono le seguenti: _____

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;
- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

G) che l'impresa ha:

- esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- si è recata sul luogo di esecuzione dei lavori;
- ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

H) che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, prendendo atto che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a Euro **11.818,76**;

D I C H I A R A I N O L T R E

1) - di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto, del Capitolato Generale dei LL.PP., D.M. n. 145/2000 in quanto richiamati e vigenti, nonché dello schema di contratto;

2) - di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al versamento della spese contrattuali;

3) che la garanzia provvisoria è rilasciata dalla Società Agenzia con sede in Via telefono fax posta certificata

4) di aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato

- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

5) che l'ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____ con sede in _____ Via _____ tel. _____ e fax _____,

e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è:

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa un numero di lavoratori inferiore a 15 conteggiati in base ai criteri della suddetta legge;

non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa un numero di lavoratori da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000;

è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto non ricade in uno dei due suddetti casi.

6) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____, al n. REA..... dal..... per le seguenti attività _____, Codice Fiscale Partita I.V.A. con sede inVia

con _____ oggetto _____ sociale

- che il titolare, se si tratta di impresa individuale,

il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice,

i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il _____ residente in _____ Codice Fiscale _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato
a _____ Il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i è ricoperta da:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato
a _____ Il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato
a _____ Codice Fiscale _____

- che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato
a _____ Il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato
a _____ Il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____

Eventuale solo qualora l'impresa sia iscritta

6-bis) che l'Impresa è iscritta presso la Prefettura di per la/le seguenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

7) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola
Azienda _____

- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice Ditta _____

il C.C.N.L. applicato è: _____

- con dimensione aziendale: da 0 a 5 o da 6 a 15 o da 16 a 50 o da 51 a 100 o oltre 100

e che trattasi di **(barrare una delle opzioni che seguono)**:

media impresa; (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro)

piccola impresa; (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)

micro impresa; (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro)

Altro

8) che, in caso di aggiudicazione:

- la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con la Stazione Appaltante è il Signor (Legale Rappresentante)

- i lavori oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor (Direttore tecnico di cantiere ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 145/2000);

- la/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dall'Amministrazione, qualora non coincidesse/ro con il legale rappresentante è/sono.....;

- la/e persona/e abilitata/e a firmare la contabilità dei lavori è/sono

9) - in relazione a eventuali annotazioni iscritte nel casellario informatico dell'A.N.A.C. sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, quanto segue:
.....
.....

10) - che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000, avendo sua sede in Genova, eleggerà in caso di aggiudicazione, domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori oppure qualora non abbia domicilio in Genova, presso gli uffici Comunali;

11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al Comune di Genova e per il successivo inoltrare alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura

con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze;

12) di essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in graduatoria, dell'aggiudicatario, o del contraente, e che **contenendo il presente appalto attività sensibili**, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, se affidatario dovrà obbligatoriamente essere iscritto presso la White List della Prefettura territorialmente competente;

13) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

14) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

15) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

16) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

17) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

18) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998;

19) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

20) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) e 20).

21) che l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente:

_____@_____

Data _____

IL RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS - in carta semplice e reso a cura de -

- **il titolare e del direttore tecnico, in caso di impresa individuale,**
- **il/i socio/i, e del direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo**
- **il/i socio/i accomandatario/i, e del direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice**
- **i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e il socio unico, persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio**
- **il/i direttore/i tecnico/i preposto/i – responsabile/i tecnico/i**
- **ceccati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.**

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune di GENOVA

Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ codice fiscale: _____ nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....

e avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le fattispecie

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....

data _____

FIRMA _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle isposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA LEGALE

da rendersi compilato mediante videoscrittura o analogo sistema
(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Stazione Unica
Appaltante
del Comune di GENOVA

Il Signor nato ailnella sua
qualità di e come tale legale rappresentante
dell'impresa con sede in
..... . Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico
....., numero fax, e-mail registro Ditte n.
..... Iscrizione Camera di Commercio n. della Provincia di
..... Codice ISTAT

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:

Il Signor nato ailnella sua
qualità di e come tale legale rappresentante
dell'impresa con sede in Codice
Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero fax
....., e-mail registro Ditte n. Iscrizione Camera di
Commercio n. della Provincia di Codice ISTAT

e Il Signor nato ailnella
sua qualità di e come tale legale rappresentante
dell'impresa con sede in Codice Fiscale
e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero fax,
e-mail registro Ditte n. Iscrizione Camera di Commercio
n. della Provincia di Codice ISTAT

in relazione alla procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori, da contabilizzarsi a
misura, di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto
Genova-Casella tratte Busalletta.

DICHIARA/DICHIARANO

- che i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97
comma 5 lett. d) del codice sono pari a Euro.....
- che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nel Valore complessivo
offerto, sono pari a Euro

OFFRE/OFFRONO

il ribasso percentuale del (in cifre)%
e in lettere
(.....per cento),

sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza il tutto oltre
I.V.A.

IL RAPPRESENTANTE o i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I.

FAC-SIMILE DI "SCRITTURA PRIVATA" COSTITUENDO R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO

Spett.le Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova

da rendersi compilato mediante videoscrittura o analogo sistema

OGGETTO: scrittura privata partecipazione alla procedura aperta **per il conferimento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta.**

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

- Signor _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ via _____ codice fiscale/partita I.V.A. _____;
- Signor _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ via _____ codice fiscale/partita I.V.A. _____;

p r e m e s s o

- che la Stazione appaltante intende affidare, mediante procedura aperta, l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all'appalto per l'assegnazione dei lavori di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Consorzio ordinario d'impresе)
- orizzontale,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Codice, e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa _____ che sarà designata Mandataria;

- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;
- che i lavori saranno eseguiti dalle singole Imprese nei limiti delle **specifiche quote di partecipazione e delle categorie di lavorazioni rispettivamente assunte** che sono le seguenti:
 - mandataria: _____
 - mandante: _____
 - mandante: _____

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SUB-APPALTO

da rendersi compilato mediante videoscrittura o analogo sistema

Spett.le Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova

Il Signor nato ail
.....nella sua qualità di e come tale
legale rappresentante dell'impresa
..... con sede in
..... . Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. registro Ditte n.
..... Iscrizione Camera di Commercio n. della Provincia
di

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:

Il Signor nato ail
.....nella sua qualità di e come tale
legale rappresentante dell'impresa
..... con sede in
..... . Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. registro Ditte n.
..... Iscrizione Camera di Commercio n. della Provincia
di

e Il Signor nato ail
.....nella sua qualità di e come tale
legale rappresentante dell'impresa
..... con sede in
..... . Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. registro Ditte n.
..... Iscrizione Camera di Commercio n. della Provincia
di

in relazione alla procedura aperta del giorno_____ per il conferimento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta.

DICHIARA/DICHIARANO

- conscio/i del limite del 30% di cui all'art. 105 del Codice, ed essendo a conoscenza del divieto normativo di subappalto, di cui al medesimo art. 105 comma 4 lett. a), a favore di impresa che abbia partecipato alla presente gara

di voler affidare in subappalto:

- le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente:
.....
.....
.....
.....
nella percentuale di rispetto al valore complessivo posto a base di gara

EVENTUALE IN CASO DI AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DI ATTIVITA' SENSIBILI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 53 DELLA Legge n. 190/2012

ai sensi dell'art. 105 comma 6 del codice, che la terna di subappaltatori, è la seguente:

1) impresa..... Codice Fiscale..... white list prefettura di data scadenza iscrizione

2) impresa..... Codice Fiscale..... white list prefettura di data scadenza iscrizione

3) impresa..... Codice Fiscale..... white list prefettura di data scadenza iscrizione

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

di essere a conoscenza che il subappalto non potrà essere affidato a soggetto che abbia partecipato alla gara ai sensi del predetto art. 105 comma 4 lett. a)

IL RAPPRESENTANTE o
i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I.

VERBALE SOPRALLUOGO

lavori relativi a manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta

- importo complessivo Euro 553.177,60, di cui Euro 11.818,76 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto IVA esclusa;
- Provvedimento di Approvazione dei Lavori: Determinazione Dirigenziale SUAC n° del
- Si certifica che il Signor:

.....
.....

- identificato a mezzo:

.....
.....

- il quale dichiara di rappresentare la Ditta, o Società, o A.T.I.:

.....
.....

- in qualità di:

.....
.....

- il giorno si è recato sul luogo dei lavori ed ivi, previa effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, ha preso conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilità e delle condizioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento della mano d'opera e dell'esistenza di ogni altra circostanza generale o particolare, con particolare riferimento alla tipologia della zona in cui si andrà ad eseguire le opere, che possa influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera.

Il presente verbale, redatto in carta semplice in duplice esemplare, di cui uno trattenuto dal sottoscritto per conto di AMT, viene rilasciato all'Impresa per l'ammissione alla gara relativa all'intervento di cui all'oggetto.

Note aggiuntive eventuali:

-

Genova lì 2017

per AMT GENOVA

per l'Impresa



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.p.A. GENOVA

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'ARMAMENTO
FERROVIA GENOVA-CASELLA
(TRATTE BUSALLETTA)**

CIG 7183458910

GARA ANAC № 6829642

CAPO 1	- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1	Oggetto dell'appalto	4
Art. 2	Ammontare dell'appalto	4
2.1	Lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta.....	4
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	5
CAPO 2	- DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	5
Art. 5	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	5
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
Art. 8	Fallimento dell'appaltatore	6
Art. 9	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere.....	6
Art. 10	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	6
Art. 11	Convenzioni in materia di valuta e termini	7
Art. 12	Penali.	7
CAPO 3	- TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
Art. 13	Consegna e inizio dei lavori per entrambi i lotti	8
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori	8
Art. 15	Proroghe.....	9
Art. 16	Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	9
Art. 17	Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento.....	10
Art. 18	Inderogabilità dei termini di esecuzione	10
Art. 19	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	11
CAPO 4	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	11
Art. 20	Eventuali lavori in economia	11
CAPO 5	DISCIPLINA ECONOMICA	12
Art. 21	Anticipazione	12
Art. 22	Pagamenti.....	12
Art. 23	Pagamenti a saldo	13
Art. 24	Ritardi nel pagamento.....	14
Art. 25	Fatturazione.....	14
25.1	Modalità di fatturazione.....	14
25.2	Split payment.....	14
Art. 26	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	15
Art. 27	Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 28	Cessione del contratto	15
Art. 29	Cessione del credito e mandato all'incasso	15
CAPO 6	CAUZIONI E GARANZIE.....	16
Art. 30	Cauzione definitiva	16

Art. 31	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	17
Art. 32	Altri obblighi assicurativi	17
CAPO 7	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	18
Art. 33	Variazione dei lavori	18
Art. 34	Note sulla variazione dei lavori	18
Art. 35	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	18
CAPO 8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	19
Art. 36	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	19
Art. 37	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	20
Art. 38	Piani di sicurezza e di coordinamento.....	20
Art. 39	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	20
Art. 40	Piano operativo di sicurezza	21
Art. 41	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	21
CAPO 9	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	22
Art. 42	Subappalto	22
Art. 43	Responsabilità in materia di subappalto.....	23
Art. 44	Pagamento dei subappaltatori.....	24
CAPO 10	- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	25
Art. 45	Definizione delle controversie.....	25
Art. 46	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	25
Art. 47	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	26
CAPO 11	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	28
Art. 48	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	28
Art. 49	Termini per il collaudo.....	28
Art. 50	Presa in consegna dei lavori ultimati	28
CAPO 12	NORME FINALI.....	29
Art. 51	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	29
Art. 52	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	30
52.1	Rimozione delle opere provvisoriale	31
52.2	Sgombero del cantiere	31
52.3	Smaltimento rifiuti.....	31
52.4	Compilazione modelli D. Lgs. 152/06.....	31
Art. 53	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	31
Art. 54	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	31
Art. 55	Custodia del cantiere.....	31
Art. 56	Cartello di cantiere	32
Art. 57	Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	32
CAPO 13	CLAUSOLE VESSATORIE.....	33

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita da AMT:
"lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta".
L'appalto consiste nel rinnovo e manutenzione straordinaria dell'armamento su diverse tratte, consistente nella sostituzione totale delle traverse e degli organi di appoggio e attacco, con passaggio dall'attacco diretto a quello indiretto, nonché nelle ulteriori lavorazioni accessorie e di completamento per dare il binario a regola d'arte e perfettamente agibile.
Le lavorazioni e/o i singoli interventi sono indicate/i nel rispettivo Capitolato Tecnico e relativi allegati.
 - b) Ubicazione dei lavori da eseguire: tratte della linea ferroviaria oggetto dei lavori ubicate nell'ambito del Comune di Sant'Olcese.



Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Tecnico medesimo e relativi allegati, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **7183458910**;

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a complessivi **Euro 553.177,60** come da dettaglio a seguire.

2.1 Lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta

A) Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 541.358,84	
B) Importo per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 11.818,76	
Totale		€ 553.177,60

I costi stimati della manodopera ricompresi nell'importo soggetto a ribasso di cui sopra, ai sensi del comma 16 dell'art. 23 del codice dei contratti pubblici, ammontano a Euro 123.708,43.

Gli importi si intendono IVA esclusa.



L'importo contrattuale sarà pari all'importo di cui al punto A) al netto del ribasso d'asta sommato all'importo B) oneri per la sicurezza.

Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non sono soggetti ad alcun ribasso di gara ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81/2008.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma
di un Suo Legale Rappresentante

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a misura"** ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
3. Per eventuali lavori in economia, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come elenco dei prezzi unitari.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla AMT negli atti progettuali.

Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. n. 207/2010 di seguito Regolamento e in conformità agli elenchi di cui alla legge n. 80/2014 (conversione D.L. 47/2014) e di cui al D.M. n. 248/2016, i lavori oggetto di entrambi i lotti rientrano al 100% nella **Categoria OS29 (ARMAMENTO FERROVIARIO)**, categoria prevalente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera oo-bis) del Codice .

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto vigente e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale;
 - c) il Capitolato Tecnico;
 - d) il "Computo Metrico";
 - e) l' "Elenco Prezzi"
 - f) le Tavole 1-4 relative alle tratte Busalletta
 - g) il computo sicurezza;
 - h) il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art.100 D.Lgs. 81/08 del 9.04.2008 e s.m.e i..
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo manodopera.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma
di un Suo Legale Rappresentante

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna con la partecipazione alla procedura di gara, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei medesimi.

Art. 8 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la AMT si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la AMT, ai sensi nei modi e con gli effetti di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della AMT. La **direzione del cantiere** è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita e controfirmata per accettazione dal professionista/tecnico delegato da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata AMT; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la AMT del nuovo atto di mandato.

Art. 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, si stabilisce quanto segue: i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
In caso di controversia il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due

testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Per quanto riguarda la provvista, il luogo e la provenienza dei materiali e l'eventuale modifica di quest'ultima, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 11 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti da AMT i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. Tutti gli atti predisposti da AMT i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12 Penali.

Si applicano le penali previste all'articolo 6 dello schema di contratto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori per entrambi i lotti

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di inizio validità del contratto, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della AMT di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggiore prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione medesima, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della AMT procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del codice dei contratti pubblici; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il Responsabile del Procedimento accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato come segue:
Lotto 1: giorni 140 (centoquaranta) naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori da redigere entro 30 giorni dalla data di inizio validità dell'Ordine Contratto sino alla data del verbale di conclusione dei lavori, ripartiti secondo quanto previsto dal Cronoprogramma di gara.
Pertanto il Soggetto Aggiudicatario si obbliga all'ultimazione dei lavori previsti dall'appalto entro i termini sopra indicati. Si intendono fatte salve le variazioni apportate al cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori e le eventuali sospensioni imposte ai lavori, sospensioni di cui l'appaltatore non sia direttamente o indirettamente responsabile.
Si evidenzia, in particolare, quanto previsto all'Art. 16 e all'Art. 17 del presente documento.
In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.
2. Per il calcolo del tempo di cui al comma 1 vale quanto indicato nel **cronoprogramma dei lavori**.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del **cronoprogramma dei lavori** che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio dei lavori stessi da effettuarsi da altre ditte per conto della AMT oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'ufficio di Direzione Lavori, sentite a livello consultivo non vincolante l'AMT e il Soggetto Aggiudicatario, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - B) per le richieste dell'Appaltatore relative a interventi interferenti con la sicurezza della linea e del personale delle imprese;
 - C) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo nell'andamento dei lavori, purché ciò non sia imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
 - D) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'AMT, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'AMT o soggetti titolari di

diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'AMT;

E) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e prove di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

F) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto al rispetto del termine ultimo stabilito per l'esecuzione dei lavori ed è l'unico responsabile dell'organizzazione del cantiere (macchinari operativi a disposizione, tempistica delle forniture, concomitanza di più interventi, successione delle lavorazioni. ecc.) e sul numero di addetti da impiegare nell'ambito dello stesso.

Per tale motivo l'Appaltatore potrà organizzare lo svolgimento dei lavori anche su più turni, con il rispetto dei vincoli imposti dagli Enti tutori e della contrattazione collettiva nazionale, nell'arco dell'intera settimana.

Qualora si presenti la necessità di eseguire lavori soltanto in ore notturne, oppure di eseguirli a turni continuati ininterrottamente per tutte le 24 ore , o in giorni festivi, la D.L. emanerà un apposito ordine di servizio, nel quale saranno indicate le opere da eseguire con tali vincoli.

Il cronoprogramma lavori non prevede alcun rallentamento delle attività e delle lavorazioni nel periodo delle ferie o delle festività. E' pertanto compito dell'Appaltatore organizzare le proprie maestranze per quanto riguarda i periodi di ferie del personale, delle scelte organizzative sulla tipologia degli interventi da eseguire nei suddetti periodi e sull'approvvigionamento dei materiali per contenere i problemi delle forniture dei materiali nel periodo di chiusura dei fornitori.

A tal fine a cadenza quindicinale l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. una comunicazione scritta contenente la previsione delle lavorazioni programmate e del numero previsto di addetti impiegati per le varie mansioni nel cantiere.

Art. 15 Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo Art. 14 , può chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del succitato termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori.
4. La proroga è concessa o negata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni è ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice dei contratti pubblici; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni.

6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma).

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato

Art. 17 Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo Art. 16, commi 2, 4, 7, 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la AMT può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato.

Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla AMT, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la AMT, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla AMT medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 15, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 19.

Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della AMT e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti pubblici.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e, se possibile, in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 12, comma 2, dello schema di contratto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla AMT in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la AMT può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto vengono tenuti dall'AMT per mezzo della Direzione dei Lavori, e compilati in contraddittorio con l'Appaltatore. Essi sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) il registro di contabilità;
- d) il sommario del registro di contabilità;
- e) lo stato d'avanzamento dei lavori;
- f) il certificato per il pagamento del conto finale;
- g) la relazione di conto finale.

Se del caso, il libretto delle misure sarà redatto in contraddittorio tra l'Ufficio di Direzione Lavori, per conto dell'AMT, e l'Appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale stabilito dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed adottato dall'AMT, e non soggetto a ribasso in sede di gara.

I Costi della Sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, verranno contabilizzati dall'Ufficio di Direzione Lavori di concerto con il Coordinatore per la Sicurezza (CSE) applicando a misura i prezzi stabiliti dal CSP nel PSC, e/o nell'eventuale integrazione al PSC predisposta dal CSE, sulla base delle opere e degli apprestamenti effettivamente realizzati o impiegati e previsti negli oneri per la sicurezza.

I lavori non previsti nella lista delle categorie dei lavori e nei prezziari verranno valutati previa pattuizione di nuovi prezzi concordati tra le parti e formulati mediante relativa analisi nuovi prezzi, oppure, a discrezione della D.L., eseguiti con prestazioni in economia applicando i prezzi del citato prezzo, previsti dal presente Capitolato, relativi al costo della mano d'opera, forniture, trasporti e noli cui verrà applicato lo sconto risultante applicato sull'importo a base di gara.

Eventuali lavorazioni, noli o forniture di materiali, preventivamente autorizzate dal D.L., non rientranti nei prezziari contrattuali e non pattuibili con nuovi prezzi, verranno compensate con la maggiorazione del 10,00%, rispetto ai costi effettivamente sostenuti e certificati mediante presentazione della fattura emessa dal fornitore.

Art. 20 Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma
di un Suo Legale Rappresentante

delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento generale.

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 Anticipazione

Sul valore del contratto di appalto, ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del Codice, viene calcolato **l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. **L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione** maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. **L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori**, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 22 Pagamenti

1. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
2. Il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura.
3. Il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
4. La AMT provvede al pagamento del predetto certificato **entro i successivi 30 giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. all'acquisizione d'ufficio del DURC, dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori, da parte della AMT, con le modalità di cui all'articolo 90, comma 9 del Decreto n. 81 del 2008;
 - b. qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 27 del presente documento in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d. all'accertamento, da parte della AMT, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
7. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione e somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la AMT:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno

- determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente documento, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente documento, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la AMT provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
9. La Direzione Lavori redigerà la contabilità lavori in contraddittorio con l'appaltatore, con la redazione dei seguenti documenti: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, S.A.L. e Certificato di Pagamento (sia con supporto cartaceo e informatico).
10. Il 1° S.A.L. sarà redatto al raggiungimento del 10% (dieci per cento) dei lavori
Il 2° S.A.L. sarà redatto al raggiungimento del 50% (cinquanta per cento) dei lavori.
Il 3° S.A.L. sarà redatto al raggiungimento del 90% (novanta per cento) dei lavori.
Il restante 10% (dieci per cento) dei lavori sarà liquidato come conto finale all'atto del collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 23 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 22, comma 1, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita **garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del codice dei contratti pubblici**, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla AMT **entro 24 (ventiquattro) mesi** dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'Art. 22, commi 7, 8 e 9.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma
di un Suo Legale Rappresentante

Art. 24 Ritardi nel pagamento

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della AMT per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la AMT abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la AMT non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della AMT, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine massimo di 45 giorni per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il suddetto termine (45 giorni) per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel suddetto termine (45 giorni) per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
Nel caso di subappalto con pagamento diretto gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore e ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 25 Fatturazione

25.1 Modalità di fatturazione

Tutte le fatture inviate dal Soggetto Aggiudicatario devono riportare **la data, il numero e la riga dell'ordine/contratto e il CIG.**

Non saranno poste in pagamento fatture che non riportino tali riferimenti.

Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Azienda Mobilità e Trasporti
Segreteria Generale
Via Montaldo 2 – 16137 Genova

In alternativa possono essere inviate via posta elettronica a: cfr.segretria@amt.genova.it

Non saranno accettate altre modalità di invio.

25.2 Split payment

A.M.T. S.p.A. è soggetta al metodo di liquidazione dell'IVA detto "scissione dei pagamenti" (o "split payment") a norma dell'art. 17-ter, n. 1-bis, lett. b) del DPR 633/72 modificato dal DL 50/2017.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma
di un Suo Legale Rappresentante

Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 per prestazioni o cessioni soggette a IVA dovranno riportare nella descrizione dell'IVA la dicitura "Iva da versare a cura del cessionario o committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"; le fatture non conformi non saranno accettate e pagate;

Le fatture di cui sopra saranno saldate versando al Fornitore l'ammontare della fattura al netto dell'IVA con effetto comunque pienamente liberatorio; sarà obbligo di A.M.T. il versamento della relativa imposta all'Erario.

Art. 26 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice non è prevista una clausola di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

All'infuori di quanto previsto dal successivo comma 2 non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la AMT.

2. Ai sensi dell'art. 106 comma 2 il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 35 del codice dei contratti
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Art. 27 Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i .
2. Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'AMT ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si evidenzia che il CIG dell'appalto è il seguente:

CIG 7183458910

Art. 28 Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 29 Cessione del credito e mandato all'incasso

Non è ammessa la cessione del credito.

Non è ammesso l'istituto del mandato all'incasso per il recupero dei crediti, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura.

Pertanto l'AMT non riconoscerà beneficiari diversi dal Soggetto Aggiudicatario, ovvero non provvederà ad pagamento delle fatture ad indirizzo diverso da quello del Soggetto Aggiudicatario.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato.

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE**Art. 30 Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La cauzione definitiva dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa
La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del cod. civ.,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ.,
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'AMT.La garanzia fideiussoria dovrà anche indicare l'oggetto dell'appalto, il numero e la data dell'Ordine-Contratto con riferimento al CIG dell'appalto, le generalità dei rappresentanti legali delle Imprese emittenti firmatari, oltre agli estremi dell'atto di conferimento del relativo potere di firma.
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso.
Qualora il Soggetto Aggiudicatario non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, l'AMT ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione stessa con diritto di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell'offerta), aggiudicando l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali maggiori oneri.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La AMT può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della AMT senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla AMT; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Art. 31 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del codice dei contratti pubblici l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del codice dei contratti pubblici, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti

Art. 32 Altri obblighi assicurativi

Non sussistono altri obblighi assicurativi oltre quelli di legge.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 Variazione dei lavori

1. La AMT si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della AMT, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 34 Note sulla variazione dei lavori

1. La variante di cui al precedente articolo deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 38 con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 39, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'Art. 40.

Art. 35 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale succitato, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento in cui sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'art. 23 comma del Codice;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
3. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. A tali nuovi prezzi verrà applicato il ribasso offerto sull'importo a base di gara, ribasso risultante dall'importo complessivo offerto valido ai fini dell'aggiudicazione rispetto all'importo complessivo posto a base di gara.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**Art. 36 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, **l'appaltatore deve trasmettere alla AMT, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:**
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della AMT, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 38 , con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 39 ;
 - d) i piani operativi di sicurezza di cui all'articolo Art. 40 .
3. L'appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla AMT; in ogni caso:
 - a) il certificato di cui al comma 1, lettera c), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza;
 - b) le informazioni per l'acquisizione del DURC di cui al comma 1, lettera d), devono essere fornite comunque qualora siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del DURC prodotto in precedenza.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13 del Codice dei contratti;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, commi 1, e 2 lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7 e 45 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate

indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla AMT, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 83 del Codice dei Contratti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato

Art. 37 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo Art. 36, commi 1, 2 o 5, oppure agli Art. 38, Art. 39 Art. 40 o Art. 41 del presente Capitolato Speciale.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente Capitolato.

Art. 38 Piani di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i piani di sicurezza e di coordinamento predisposti dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della AMT, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo Art. 39.

Art. 39 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione ai Piani di Sicurezza e Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma
di un Suo Legale Rappresentante

- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all' Art. 12 del presente Capitolato

Art. 40 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti e dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire il piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 42 , comma 4, lettera d), sub. 2), del presente documento, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 36 , comma 5.
3. I piani operativi di sicurezza costituiscono piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 38 .
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, i piani operativi di sicurezza non sono necessari per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 41 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. Il piano di sicurezza deve essere redatto in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed i piani operativi di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105 comma 14 terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS29, sono subappaltabili nella misura massima del **30%** (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente a Soggetti in possesso di qualificazione in categoria OS29 e classifica adeguata all'importo subappaltato.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della AMT, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la AMT:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la AMT almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 29 del presente documento, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto. A pena di nullità, il contratto di subappalto dovrà riportare in maniera chiara un'apposita clausola con la quale ciascun sottoscrittore assume gli *obblighi di tracciabilità* dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 2010 e s.m.i;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la AMT, ai sensi della lettera b), trasmetta alla AMT:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - 3) le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal codice antimafia; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a euro 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla AMT la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla AMT in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la AMT abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della AMT sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la AMT, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla AMT, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli Art. 38 e Art. 40 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La AMT, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 43 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della AMT per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la AMT medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la AMT, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 46, comma 5 del presente documento, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la AMT contesta gli addebiti al

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per presa visione e accettazione:

Timbro della Società e Firma
di un Suo Legale Rappresentante

subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la AMT pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 44 Pagamento dei subappaltatori

1. AMT corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.In caso invece di pagamento NON diretto dei subappaltatori, l'appaltatore è obbligato a trasmettere ad AMT, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e quant'altro stabilito dall'articolo 105 comma 9 medesimo. AMT acquisisce d'ufficio il DURC.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la AMT può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**Art. 45 Definizione delle controversie**

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente, esclusivamente, presso il Foro di Genova ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla AMT dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della AMT;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, AMT trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AMT paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita **tessera di riconoscimento**, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di **fotografia**, contenente le **generalità del lavoratore**, i **dati identificativi del datore di lavoro** e la **data di assunzione del lavoratore**. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010

7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa **da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore**. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 47 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La AMT ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
 - b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della AMT, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
 - c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Art. 36 , Art. 37 , Art. 38 e Art. 40 del presente documento, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 29 del presente documento.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari inibenti la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del Codice dei contratti.
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla AMT la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla AMT è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla AMT si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della AMT per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della AMT, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la AMT per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto.
9. Nel caso di risoluzione del contratto, l'AMT provvederà ad escutere la fideiussione a garanzia dell'appalto.

CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla AMT. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 12, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La AMT si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della AMT, da effettuarsi entro i termini previsti dal documento.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente documento.

Art. 49 Termini per il collaudo

1. Per il presente Appalto, in conformità all'art. 102 del Codice, il certificato di collaudo è sostituito da un **Certificato di Regolare Esecuzione**, che verrà predisposto dal Direttore dei Lavori **entro tre mesi** dalla data di ultimazione dei lavori dell'Appalto e ha carattere **provvisorio**. Esso assume carattere **definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione**. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la AMT può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Il Soggetto Aggiudicatario risponde per le difformità e i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'AMT prima della certificazione di regolare esecuzione.
Il Direttore dei Lavori rilascerà il Verbale di Regolare Esecuzione solo dopo che saranno rimossi i vizi e le difformità dei lavori.
3. In caso di esito negativo della rimozione dei vizi e difformità di cui sopra, l'AMT provvederà a richiedere il risarcimento del danno subito da parte del Soggetto Aggiudicatario. In caso di parziale accettazione degli interventi eseguiti, l'AMT si riserva di operare una riduzione del prezzo da concordarsi tra le parti, fatta salva l'esecuzione d'ufficio e quanto stabilito al successivo punto 5 dell'art. 52.

Art. 50 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La AMT si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori appaltati anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la AMT si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della AMT avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la AMT non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente documento.

CAPO 12 NORME FINALI**Art. 51 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente documento, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la AMT, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della AMT e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la AMT intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla AMT, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della AMT, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la AMT, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla AMT (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo intendendosi l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente documento.

Art. 52 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
- a) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente documento e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo, intendendosi compresi anche i seguenti articoli 54.1, 54.2, 54.3 e 54.4, l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'Art. 12 del presente documento.
4. **Il personale della società aggiudicataria che svolge l'attività oggetto del presente contratto presso gli impianti/rimesse/locali Amt deve, prima di iniziare, accreditarsi dal responsabile presente sull'impianto/rimessa/locale o dal responsabile dell'appalto se presente sul luogo.**

52.1 Rimozione delle opere provvisionali

Per ogni cantiere aperto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere, **entro 2 giorni solari** dall'esito positivo del collaudo di accettazione, a **rimuovere le opere provvisionali e le attrezzature** ancora presenti nelle località e nelle aree oggetto di intervento, provvedendo alla loro perfetta pulizia.

52.2 Sgombero del cantiere

Per ogni cantiere aperto, il Soggetto aggiudicatario si obbliga allo **sgombero del cantiere entro 7 giorni solari consecutivi** dalla consegna dell'impianto.

52.3 Smaltimento rifiuti

Lo sgombero e lo smaltimento obbligatorio dei rifiuti dovrà essere immediatamente successivo all'ultimazione dei lavori inerenti ai singoli cantieri e/o interventi manutentivi; sono da rimuovere i ricambi usati o i materiali residuati non più utilizzabili o quant' altro può essere classificato "rifiuto", derivante dalle attività di manutenzione oggetto dell'appalto affidato al Soggetto Aggiudicatario; tali attività saranno a carico ed a nome del Soggetto Aggiudicatario; le operazioni di smaltimento rifiuti non dovranno in nessun modo intralciare l'attività operativa di rimessa e dovranno lasciare le aree pulite e sgombre. In particolare a seguito di scavi deve essere effettuato lo smaltimento a norma di legge di terra e detriti eventualmente intrisi e devono essere aspirati eventuali liquidi per la bonifica delle aree di accesso.

Nel caso di intervento diretto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire all' AMT dichiarazione attestante le autorizzazioni al trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui sopra. Nel caso di intervento di terzi, il Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire all' AMT dichiarazione attestante le autorizzazioni al trasporto e/o smaltimento del Soggetto incaricato dallo stesso ad effettuare l'intervento. Il Soggetto Aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile della corretta osservanza della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti. In entrambi i casi, pertanto, dovranno essere a cura del Soggetto Aggiudicatario le operazioni di registrazione di carico e scarico dei rifiuti (su propri registri), L'emissione del formulario di identificazione dei rifiuti e quant' altro previsto, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Si evidenzia che ogni rifiuto/scarto prodotto durante lo svolgimento delle operazioni previste dall'appalto è da intendersi di proprietà del Soggetto Aggiudicatario e, pertanto, lo smaltimento è a suo completo carico.

52.4 Compilazione modelli D. Lgs. 152/06

Sia nel caso di intervento diretto sia nel caso di intervento indiretto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà comunque provvedere alle operazioni di registrazione di carico e scarico dei rifiuti (su propri registri) e all'emissione del formulario di identificazione dei rifiuti e quant'altro previsto, nel rispetto del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e int..

Art. 53 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1 ai fini di cui all'articolo 56. In caso di non ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo l'AMT si riserva l'applicazione delle penali previste all'art. Art. 12 del presente documento.

Art. 54 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 fatto salvo quanto eventualmente previsto dai documenti tecnici d'appalto.

Art. 55 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della AMT e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della AMT.

2. Se necessario, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia giurata.

Art. 56 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un numero, di esemplari di cartelli indicatori, necessario ed adeguato al cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.1148 del 11/10/2002.

Art. 57 Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. .

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'AMT ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CAPO 13 CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile i seguenti:

- Art. 7 Disposizioni particolari riguardati l'appalto
- Art. 8 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 12 Penali
- Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 21 Anticipazione
- Art. 26 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 28 Cessione del contratto
- Art. 29 Cessione del credito e mandato all'incasso
- Art. 30 Cauzione definitiva
- Art. 31 Obblighi assicurativi a carico dell'Impresa
- Art. 32 Altri obblighi assicurativi
- Art. 33 Variazione dei lavori
- Art. 44 Pagamento dei subappaltatori
- Art. 47 Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 51 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 52 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- Art. 55 Custodia del cantiere

Data

**Timbro della Società e
firma di un Legale Rappresentante**

↑ ↓ APPORRE DOPPIA FIRMA ↑

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A.
DIREZIONE LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
VIA MONTALDO 2 - 16137 GENOVA
Iscriz.Reg.Imprese n.03783930104
Codice Fiscale 03783930104
Partita IVA: 03783930104

CONTRATTO

Spettabile Ditta

N. ordine/Data _____ / _____
Persona da contattare/Tel. _____ / ++39(0)10558xxxx
Ns. numero fax ++39(0)105582239
Vs. n. fornitore presso di noi _____

CIG: 7183458910
CUP:
Tipo di procedura: 01

Inizio validità _____
Fine validità _____

PREMESSA

Tra **AMT SpA**, con sede in Via Montaldo 2 16137 GENOVA, n. iscrizione Registro delle Imprese, codice fiscale e partita IVA 03783930104, rappresentata da _____, nato a _____ il _____ domiciliato presso la sede di AMT SpA, nella qualità di _____ della stessa,

e **l'Impresa** _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Legale Rappresentante, che compare nel presente documento in proprio (se, invece, in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese, citare tutte le imprese con i relativi dati aziendali e relativo atto costitutivo)

si conviene e stipula quanto segue in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del giorno _____.

Parte integrante del presente documento sono: la Vs. Offerta Economica del _____, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Tecnico, il documento "Computo manodopera", il documento "Computo metrico", il documento "Elenco Prezzi", i documenti relativi a disegni e tavole progettuali, il piano di sicurezza e coordinamento, nonché

gli altri documenti di gara ancorché non esplicitamente richiamati, tutti da Voi ricevuti in fase di gara ed implicitamente accettati e che sono parti integranti del presente documento, nonché la Vs. cauzione definitiva presentata mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. _____ rilasciata il _____ dalla Società/Banca/Assicurazione _____ per l'importo di Euro _____ avente validità fino al _____, procediamo a inoltrarVi il seguente contratto per i lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento metrico Genova-Casella.

Posizione d'ordine 1 -> DESCRIZIONE (.....)

Unità di misura e quantità -> Importo Unitario -> Importo totale

Data cons. GG _____

"Lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella tratte Busalletta".

L'appalto consiste nel rinnovo e manutenzione straordinaria dell'armamento su diverse tratte, consistente nella sostituzione totale delle traverse e degli organi di appoggio e attacco, con passaggio dall'attacco diretto a quello indiretto, nonché nelle ulteriori lavorazioni accessorie e di completamento per dare il binario a regola d'arte e perfettamente agibile.

Valore netto tot. Oltre IVA EUR _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni generali d'acquisto relative al presente documento sono disciplinate secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti citati in premessa che la Vs. Società dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In particolare, qui di seguito, sono richiamate alcune delle principali obbligazioni:

Articolo 1. Oggetto del contratto e tempistiche di esecuzione.

1. AMT affida in appalto all'Impresa _____, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di rinnovo e

manutenzione straordinaria dell'armamento della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella: tratte in località Busalletta

L'Impresa _____ s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Tempistiche di esecuzione:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 140 (centoquaranta) naturali successivi e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori da redigere entro 30 giorni dalla data di inizio validità del presente documento sino alla data del verbale di conclusione dei lavori e ripartiti secondo quanto previsto dal Cronoprogramma di gara;

Pertanto, la Vs. Società si obbliga all'ultimazione dei lavori previsti dall'appalto entro i termini sopra indicati. Si intendono fatte salve le variazioni apportate al cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori e le eventuali sospensioni imposte ai lavori, sospensioni di cui l'appaltatore non sia direttamente o indirettamente responsabile.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a Euro _____ (_____/__) a cui vanno aggiunti Euro _____ (_____/__) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).

2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art.

3, lettera eeeee), e dell'articolo 59, comma 5-bis del Codice, per cui

i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, pertanto il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora AMT per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara nel rispetto delle regole del capitolato speciale d'appalto.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati non oltre 45 giorni dalla data di inizio validità del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della AMT procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del codice dei contratti pubblici; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

AMT S.p.A. ha costituito l'Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia e impresa di appartenenza e

relativo contratto applicato. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido AMT S.p.A., nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Articolo 5. Penale per i ritardi

1. **Ritardo verbale di inizio dei lavori:** eventuali ritardi che portino alla ritardata sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale rispetto ai termini previsti, la cui responsabilità sia imputabile al Soggetto Aggiudicatario, costituiranno motivo di applicazione di una penale giornaliera per ciascun giorno lavorativo pari all' **uno per mille dell'importo contrattuale** (importo contrattuale calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dell'Iva).

2. **Ritardo verbale di ultimazione dei lavori:** eventuali ritardi che portino alla ritardata sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori di cui all'art. 48 del Capitolato Speciale rispetto ai termini indicati, la cui responsabilità sia imputabile al Soggetto Aggiudicatario, costituiranno motivo di applicazione di una penale giornaliera per ciascun giorno lavorativo pari all' **uno per mille dell'importo contrattuale** (importo contrattuale calcolato al netto degli oneri per la sicurezza e dell'Iva).

3. L'applicazione della penale e l'addebito di eventuali minori prestazioni eseguite, di danni e di maggiori oneri sostenuti dall'AMT per l'esecuzione d'ufficio, verranno effettuati mediante:

➤ escussione della fidejussione per l'ammontare delle somme dovute;

oppure

➤ trattenuta dell'importo relativo ai pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario.

La somma delle penalità complessivamente applicate su tutto l'appalto potrà come massimo raggiungere il 10% del valore dell'appalto; raggiunto questo limite l'AMT si riserva di risolvere di diritto il contratto, incamerando la fideiussione di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale, nonché di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora, per cause indipendenti dalla volontà di AMT S.p.A., sessanta giorni solari consecutivi dopo i termini di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale, la fine delle attività previste o dei lavori non avesse ancora avuto luogo o non fosse ancora avvenuta con esito positivo, AMT S.p.A. si

riserva di risolvere di diritto il contratto, incamerando la fideiussione di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale nonché di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti.

5. L'eventuale applicazione e conseguente pagamento delle penali da parte del Soggetto Aggiudicatario, non ha funzione liberatoria nei confronti del medesimo che dovrà rifondere all'AMT le minori prestazioni eseguite ed i danni derivanti dalle inadempienze contrattuali che hanno determinato l'applicazione della penale.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del capitolato speciale d'appalto.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'Impresa _____ ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che AMT ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se AMT si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa _____ tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l'Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. AMT, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La **direzione del cantiere** ai sensi dell'articolo 6 decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta da _____ Nato a _____ il _____. in qualità di _____, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Impresa _____ si impegna a comunicare tempestivamente ad AMT eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa _____ deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'Offerta presentata in sede di gara.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.

1. Si applica l'art. 106 del Codice e quanto previsto all'articolo 26 del Capitolato Speciale.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

5. La AMT provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

6. Contestualmente all'emissione del certificato di pagamento viene richiesto dal R.U.P. il documento di regolarità contributiva dell'appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario. I successivi pagamenti verranno effettuati subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, risultante dai documenti sopra richiamati. In caso di irregolarità al riguardo accertata nei confronti di imprese subappaltatrici, AMT provvederà a trattenere sui pagamenti le somme dalle stesse dovute all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE GENOVESE, limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto oggetto del presente contratto.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

8. Le modalità di emissione dei SAL seguono quanto riportato al Capitolato Speciale d'Appalto.

9. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento;

col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 12.

10. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale

11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale, comma 1, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

12. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del codice dei contratti pubblici, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,

del codice civile ed è corrisposto previo l'accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità citate.

13. La Vs. Società assume tutti gli **obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. La Vs. Società si impegna a dare immediata comunicazione ad AMT ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In particolare si precisa che il CIG dell'appalto è: **7183458910**.

14. I pagamenti saranno effettuati su conto corrente dedicato comunicato, mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca_____c/c n. _____

La persona delegata a operare sul suddetto conto bancario è:
_____.

La Vs. Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, ad AMT SpA eventuali modifiche degli estremi indicati.

Articolo 11. Ritardo nei pagamenti.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della AMT per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente

anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la AMT abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la AMT non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della AMT, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, che ha carattere provvisorio, entro tre mesi dall'ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13. Risoluzione del contratto.

1. AMT ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.

2. Inoltre AMT S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 38, 39 40 e 42 del Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 29 del Capitolato Speciale.

3. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari inibenti la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti.

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

4. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui al comma 2 del medesimo art. 106.

In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e accettati dal direttore dei lavori e del 10 per cento dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori o forniture eseguiti.

6. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla AMT la risoluzione del contratto.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla AMT è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla AMT si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della AMT per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della AMT, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti

nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la AMT per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'AMT provvederà ad escutere la fideiussione a garanzia dell'appalto.

Visto che il presente appalto soggiace alle clausole di cui alla convenzione per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante Comunale sottoscritta dalla AMT in data 18 settembre 2012, il contratto sarà altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) qualora il presente appalto contenga attività sensibili ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, l'esecutore dovrà

obbligatoriamente essere iscritto presso la White List della Prefettura territorialmente competente, e si procederà comunque all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta cancellazione dalla predetta White List;

b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

c) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016), servizio di

autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze.

Articolo 14. Controversie.

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente, esclusivamente, presso il Foro di Genova ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Impresa _____ è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere ad AMT,

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

3. L'impresa _____, fatto salvo ricorrano le casistiche di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del Codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, AMT effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa _____ ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 predisposto dall'Ing. Eric Parpaglione nel Luglio 2017, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.

3. L'Impresa _____ deve fornire tempestivamente al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nonché Direttore Lavori, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche

attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione di AMT e nel rispetto dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, i lavori che l'Impresa _____ ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare _____ le _____ seguenti _____ attività:

_____. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 105 comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 105 comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. A pena di nullità, il contratto di subappalto dovrà riportare in maniera chiara un'apposita clausola con la quale ciascun sottoscrittore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 2010 e s.m.i.

b) Attestazione SOA riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia.

c) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice in relazione ai requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della

documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte di AMT ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 105 comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 senza che AMT abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, AMT non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. AMT corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso invece di pagamento NON diretto dei subappaltatori, l'appaltatore è obbligato a trasmettere ad AMT, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

In difetto AMT procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento AMT potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa _____ ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia/filiale _____ per l'importo Euro _____ (_____/__) pari al XX per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al _____ ridotto nella misura del 50% ai sensi 93, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 19. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa _____ assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando AMT da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del codice dei contratti pubblici l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere per un importo di euro _____ come da Polizza N. _____ emessa da _____. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

In caso di mancato risarcimento del danno subito da AMT, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 80 e 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto vigente e non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il Capitolato Speciale;
- c) il Capitolato Tecnico;
- d) il computo metrico;

- e) le Tavole 1-4 relative alle tratte Busalletta;
- f) il documento computo manodopera;
- g) il computo sicurezza;
- h) l'elenco prezzi;
- i) il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art.100 D.Lgs. 81/08 del 9.04.2008 e s.m.e i.;

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto vigente.

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO, VALE QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

VALIDITA' DELL'ORDINE/CONTRATTO

La validità del presente ordine è subordinata alla restituzione da parte della Vostra Società di una copia del presente ordine/contratto, timbrata, datata e controfirmata per accettazione da un Vostro Legale Rappresentante, unitamente **fotocopia della carta di identità del Legale Rappresentante** firmatario del presente contratto, entro la data del _____.

AMT S.p.A.

Data _____

Timbro e Firma

del Soggetto Aggiudicatario

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
Via Montaldo, 2 - 16137 Genova
Impianto Ferrovia Genova Casella

RELAZIONE GENERALE

***Manutenzione straordinaria dell'armamento
tratte Busalletta***

RELAZIONE GENERALE

Manutenzione straordinaria dell'armamento tratte Busalletta

Impianto Ferrovia Genova Casella

Premessa:

Oggetto della presente relazione è l'intervento in regime di manutenzione straordinaria dell'armamento ferroviario su alcune tratte della Ferrovia Genova Casella, per un'estesa di oltre 1 km, situate in località Busalletta, comprese fra le stazioni di Sant'Olcese Tullo, Busalletta e la fermata di Molinetti, ricadenti nel Comune di Sant'Olcese.

Stato attuale.

La situazione armamento su tali tratte è molto critica, riassumibile nei seguenti punti:

1. Vetustà del medesimo, in quanto l'ultimo grande rinnovamento risale al 1978, effettuato in parte con materiale acquistato usato;
2. Mancanza di interventi manutentivi ad opera della precedente squadra manutenzione, limitati alla sola azione preventiva di imporre rallentamenti di velocità ai treni per garantire la sicurezza minima dell'infrastruttura;
3. Quantità ridotta di interventi di manutenzione straordinaria di revisione, l'ultima risalente all'anno 1998.

Attualmente le tratte sono sotto rallentamento a 10 km/h e 20 km/h, in opera da numerosi anni, nell'ordine della decina di anni.

Si rammenta che i rallentamenti di velocità impongono ad un treno, che transita su quella determinata tratta, di ridurre la velocità di rango (per la FGC 30 km/h in curva, 35 km/h in rettilineo), al fine di garantire la sicurezza del transito sulla tratta dove il binario è ammalorato.

La riduzione di velocità può scendere a 25, 20, 15, 10 km/h, in base allo stato di conservazione dell'armamento, fino al limite del cosiddetto "passo d'uomo" (5 km/h), oltre il quale vi è la intransitabilità dei treni.

E' evidente che questo stato di cose necessita di un adeguato intervento, da cui, si otterranno i seguenti vantaggi:

- Garantire adeguato livello di sicurezza dell'infrastruttura;
- Aumento del confort di marcia;
- Riduzione dei tempi di percorrenza di ulteriori 2', riducendo il tempo di percorrenza da Genova a Casella al di sotto dell'ora di percorrenza.

Interventi urgenti.

Sulle tratte in oggetto, visto il degradarsi dello stato dell'armamento ormai vetusto, sono stati affidati, nel corso dell'anno 2017, rispettivamente a marzo e a luglio, due interventi urgenti, effettuati mediante il contratto di service di manutenzione, per un'estesa di circa 300 m, atti a ripristinare la corretta geometria dell'armamento, in quanto, a seguito di fenomeni atmosferici (piogge invernali e sbalzi termici dovuti al calore) si sono verificati slineamenti del binario con conseguente intransitabilità dei treni.

Tali slineamenti, causati dai motivi di cui sopra, sono stati accentuati dal degrado dello stato dell'armamento.

Inoltre, durante le visite semestrali alle opere d'arte ed armamento, effettuate in contraddittorio fra la Direzione di Esercizio FGC e l'USTIF, verbalizzate fra le parti, sono state evidenziate tali criticità e trasmesse a Regione Liguria.

Modalità di intervento.

L'appalto consiste nel rinnovo e manutenzione straordinaria dell'armamento su diverse tratte, consistente nella sostituzione totale delle traverse e degli organi di appoggio e attacco, con passaggio dall'attacco diretto a quello indiretto, nonché nelle ulteriori lavorazioni accessorie e di completamento per dare il binario a regola d'arte e perfettamente agibile.

I materiali necessari per il rinnovo (rotaie, traverse, materiale minuto, pietrisco) vengono forniti dall'Appaltatore.

Nel seguito l'elenco delle tratte soggette all'appalto.

n. tratta	Tratta e numerazione pali	Revisione (m)	Rotaie	Saldature	Regolazione (m)	Risanamento (m)	Livellamento (m)
1	852-860					165,95	237,07
2	(860-869)		15	7	144		
3	869-873						130,71
4	873-898	384,65	39	18	342		
5	905-913-(913-920)	143,00	21	9	180		
6	920-936	242,75	28	8	162		
7	996-1001	90,00	10	4	90		
8	1001-1004	89,85					
9	1004-1011	129,32	14	6	126		
	Totale	1079,57	127	52	1044,00	165,95	367,78



A.M.T. S.p.A.
Il Direttore di Esercizio
Impianto Ferrovia Genova Casella
Ing. Diego Ricci

**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A.
Impianto Ferrovia Genova Casella**

Manutenzione straordinaria dell'armamento tratte Busalletta

N.Ord.	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo voce	Importo categoria	%
C1 Revisione binario						
C1.01	Revisione generale dell'armamento in esercizio. Compreso e compensato ogni onere per la sguarnitura della massiciata, lo smontaggio e la rimozione degli organi del binario, comprensivo di taglio caviglie e chiavarde con cannello, la realizzazione del tipo di posa prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresa regolarizzazione planoaltimetrica (sia spostamenti che alzamenti anche oltre i 15 cm), la sostituzione di tutti gli attacchi e delle giunzioni (comprensivi di piastre, piastroni, caviglie, chiavarde, ganasce e tavolette, di continuità elettriche (sia longitudinali che trasversali) e di collegamenti ai pali TE, anche in presenza di cdb e lo spostamento delle giunzioni isolate), la realizzazione dello scartamento secondo la modalità in uso in F.G.C., la riguarnitura e profilatura della massiciata secondo la sagoma prescritta, la sistemazione del livello longitudinale e trasversale del binario, mediante rinalzatura di tutti gli appoggi e quant'altro occorrente per dare il binario agibile, correttamente raccordato con le tratte adiacenti, il tutto compreso e compensato, ed eseguito a regola d'arte.	m	1079,57	€ 37.912,34		
C1.02	Ricambio di rotaie di qualunque lunghezza e peso, eseguito contemporaneamente ai lavori di revisione generale, comprensivo di spostamenti longitudinali e trasversali, di taglio con cannello e sega, di foratura con trapano del gambo ove occorra applicare le chiavarde di giunzione.	m	2286,00	€ 20.742,54		
C1.03	Ricambio, rilavorazione e posa in opera di traverse e traversoni per scambi in legno.	cad	1799	€ 64.789,99		
C1.04	Fornitura di pietrisco di 1° categoria reso in cantiere.	mc	130,26	€ 7.503,78		
C1.05	Risanamento massiciata con totale asportazione della stessa, con scavo spinto fino a 30 cm.	m	165,95	€ 11.266,56		
C1.06	Livellamento di binario in esercizio da eseguirsi secondo le stesse modalità previste per la revisione.	m	367,78	€ 3.874,71	€ 146.089,92	25,83%
C2 Lunghe rotaie saldate						
C2.01	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico con sistema PRL (RIA), comprensivo delle operazioni di taglio rotaie con cannello e sega e quant'altro occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	cad	52	€ 17.009,69		

C2.02	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate.	m	1044,00	€ 1.916,05	€ 18.925,74	3,35%
C3 Controrotaie						
C3.01	Spostamento trasversale di controrotaia in nuova posizione, comprensivo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio dei supporti su tutta la lunghezza della controrotaia (con posizionamento dei supporti a traverse alterne), nonché la sostituzione, ove presenti, dei vecchi supporti di tipo scatolato con i nuovi di tipo pieno.	m	989,72	€ 4.590,35		
C3.02	Sostituzione controrotaie e relativi attacchi sui PL, comprensivo di spostamenti longitudinali e trasversali, delle operazioni di montaggio e di taglio controrotaie con cannelo e sega.	m	36,00	€ 333,43	€ 4.923,78	0,87%
C4 Trasporti						
C4.01	Carico, trasporto e scarico di pietrisco su carri forniti dalla F.G.C. per volume di materiale caricato.	mc	130,26	€ 1.735,54		
C4.02	Carico, trasporto e scarico su carri forniti dalla F.G.C. di materiali d'armamento.	t	668,39	€ 12.656,73	€ 14.392,27	2,54%
C5 Lavorazioni accessorie						
C5.01	Regolarizzazione delle banchine di piattaforma, comprensivo di spurgo e pulizia delle cunette, anche in presenza di cunette ostruite da materiale terroso e lapideo.	m	1079,57	€ 8.892,94		
C5.02	Trattamento generale di massiciata in corrispondenza dei PL.	m ^q	108,00	€ 4.088,83		
C5.03	Smaltimento traverse e traversoni di recupero non riutilizzabili compreso il carico, il trasporto e conferimento in discarica autorizzata, oneri di discarica e quant'altro occorrente, compreso ogni onere per la certificazione e per lo smaltimento secondo la normativa vigente.	cad	1799	€ 21.758,79		
C5.04	Ripristino di cordoli in c.a. di contenimento pietrisco, compreso casseforme, inghisaggi, cls dosato a 300 daN/mc di cemento 42,5, acciaio Fe B450C ivi compreso ogni onere e magistero e quant'altro occorrente per fornire un lavoro eseguito a regola d'arte, lunghezza 79 m, sezione 0,50 x 0,20 m.	m	79	€ 19.750,00		
C5.05	Ripristino copertura presso tombino palo TE n.898, compreso allontanamento pietrisco, casseforme, inghisaggi, cls dosato a 300 daN/mc di cemento 42,5, acciaio Fe B450C ivi compreso ogni onere e magistero e quant'altro occorrente per fornire un lavoro eseguito a regola d'arte.	cad	1	€ 1.500,00	€ 55.990,57	9,90%
C6 Forniture						
C6.01	Fornitura rotaie UNI36 secondo specifica FGC/AMT, lunghezza 18 m, con testate forate.	m	2286,00	€ 127.338,05		
C6.02	Fornitura materiale minuto d'armamento per attacco indiretto completo UNI36I secondo specifica FGC/AMT, valutato a traversa.	cad	1799	€ 108.342,05		
C6.03	Fornitura materiale minuto d'armamento per giunzione ad attacco diretto completo UNI36 secondo specifica FGC/AMT, valutato a m di revisione.	m	1079,57	€ 4.870,84		

C6.04	Fornitura traverse secondo specifica FGC/AMT.	cad	1799	€ 72.834,99	€ 313.385,93	55,41%
S Oneri per la sicurezza						
S1	Oneri per la sicurezza come da computo allegato				€ 11.818,76	2,09%
IMPORTO PER FORNITURE E LAVORAZIONI						
	compresa manodopera		A	€	565.526,96	100,00%
	IMPORTO PER ONERI SICUREZZA		B	€	11.818,76	2,09%
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		A-B	€	553.708,20	

IL PROGETTISTA
Ing. Diego Ricci



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A.
Impianto Ferrovia Genova Casella

Manutenzione straordinaria dell'armamento tratte Busalletta

N.Ord.	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario	% manodopera
C1 Revisione binario				
	Revisione generale dell'armamento in esercizio. Compreso e compensato ogni onere per la sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la rimozione degli organi del binario, comprensivo di taglio caviglie e chivarde con cannello, la realizzazione del tipo di posa prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresa regolarizzazione planoaltimetrica (sia spostamenti che alzamenti anche oltre i 15 cm), la sostituzione di tutti gli attacchi e delle giunzioni (comprensivi di piastre, piastroni, caviglie, chivarde, ganasce e tavolette, di continuità			
C1.01	elettriche (sia longitudinali che trasversali) e di collegamenti ai pali TE, anche in presenza di cdb e lo spostamento delle giunzioni isolate), la realizzazione dello scartamento secondo la modalità in uso in F.G.C., la riguarnitura e profilatura della massicciata secondo la sagoma prescritta, la sistemazione del livello longitudinale e trasversale del binario, mediante rinalzata di tutti gli appoggi e quant'altro occorrente per dare il binario agibile, correttamente raccordato con le tratte adiacenti, il tutto compreso e compensato, ed eseguito a regola d'arte.	m	€ 35,12	58,18%
C1.02	Ricambio di rotaie di qualunque lunghezza e peso, eseguito contemporaneamente ai lavori di revisione generale, comprensivo di spostamenti longitudinali e trasversali, di taglio con cannello e sega, di foratura con trapano del gambo ove occorra applicare le chivarde di giunzione.	m	€ 9,07	77,65%
C1.03	Ricambio, rilavorazione e posa in opera di traverse e traversoni per scambi in legno.	cad	€ 36,01	68,49%
C1.04	Fornitura di pietrisco di 1° categoria reso in cantiere.	mc	€ 57,61	0,00%
C1.05	Risanamento massicciata con totale asportazione della stessa, con scavo spinto fino a 30 cm.	m	€ 67,89	30,09%
C1.06	Livellamento di binario in esercizio da eseguirsi secondo le stesse modalità previste per la revisione.	m	€ 10,54	71,15%
C2 Lunghie rotaie saldate				
C2.01	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico con sistema PRL (RIA), comprensivo delle operazioni di taglio rotaie con cannello e sega e quant'altro occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	cad	€ 327,11	54,52%

C2.02	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate.	m	€ 1,84	87,59%
C3 Controrotaie				
C3.01	Spostamento trasversale di controrotaia in nuova posizione, comprensivo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio dei supporti su tutta la lunghezza della controrotaia (con posizionamento dei supporti a traverse alterne), nonché la sostituzione, ove presenti, dei vecchi supporti di tipo scatolato con i nuovi di tipo pieno.	m	€ 4,64	75,95%
C3.02	Sostituzione controrotaie e relativi attacchi sui PL, comprensivo di spostamenti longitudinali e trasversali, delle operazioni di montaggio e di taglio controrotaie con cannello e sega.	m	€ 9,26	76,07%
C4 Trasporti				
C4.01	Carico, trasporto e scarico di pietrisco su carri forniti dalla F.G.C. per volume di materiale caricato.	mc	€ 13,32	35,44%
C4.02	Carico, trasporto e scarico su carri forniti dalla F.G.C. di materiali d'armamento.	t	€ 18,94	24,94%
C5 Lavorazioni accessorie				
C5.01	Regolarizzazione delle banchine di piattaforma, comprensivo di spurgo e pulizia delle cunette, anche in presenza di cunette ostruite da materiale terroso e lapideo.	m	€ 8,24	35,18%
C5.02	Trattamento generale di massiciata in corrispondenza dei PL.	mq	€ 37,86	47,83%
C5.03	Smaltimento traverse e traversoni di recupero non riutilizzabili compreso il carico, il trasporto e conferimento in discarica autorizzata, oneri di discarica e quant'altro occorrente, compreso ogni onere per la certificazione e per lo smaltimento secondo la normativa vigente.	cad	€ 12,09	0,00%
C5.04	Ripristino di cordoli in c.a. di contenimento pietrisco, compreso casseforme, inghisaggi, cls dosato a 300 daN/mc di cemento 42,5, acciaio Fe B450C ivi compreso ogni onere e magistero e quant'altro occorrente per fornire un lavoro eseguito a regola d'arte, lunghezza 79 m, sezione 0,50 x 0,20 m.	m	€ 250,00	55,00%
C5.05	Ripristino copertura presso tombino palo TE n.898, compreso allontanamento pietrisco, casseforme, inghisaggi, cls dosato a 300 daN/mc di cemento 42,5, acciaio Fe B450C ivi compreso ogni onere e magistero e quant'altro occorrente per fornire un lavoro eseguito a regola d'arte.	cad	€ 1.500,00	41,02%
C6 Forniture				
C6.01	Fornitura rotaie UNI36 secondo specifica FGC/AMT, lunghezza 18 m, con testate forate.	m	€ 55,70	0,00%
C6.02	Fornitura materiale minuto d'armamento per attacco indiretto completo UNI36I secondo specifica FGC/AMT, valutato a traversa.	cad	€ 60,21	0,00%
C6.03	Fornitura materiale minuto d'armamento per giunzione ad attacco diretto completo UNI36 secondo specifica FGC/AMT, valutato a m di revisione.	m	€ 4,51	0,00%

C6.04	Fornitura traverse secondo specifica FGC/AMT.	cad	€ 40,48	0,00%
--------------	--	-----	---------	-------

IL PROGETTISTA
Ing. Diego Ricci



Manutenzione straordinaria dell'armamento tratte Busalletta

Tratta	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20
Impianto cantiere e approvvigionamento materiali																				
852-860																				
(860-869)																				
869-873																				
873-898																				
905-913-(913-920)																				
920-936																				
996-1001																				
1001-1004																				
1004-1011																				

IL PROGETTISTA
 Ing. Diego Ricci

